

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GENNAIO ●●●

15 VENERDÌ**RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno pagato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, la 2ª rata a saldo dell'Imu e/o della Tasi dovute per l'anno 2015;
- gli eredi delle persone decedute successivamente al 16-2-2015 per le quali non sono state versate in tutto o in parte, entro il 16 dicembre scorso, le imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2014 risultanti dal modello Unico 2015, fatta salva la facoltà di versare gli importi dovuti entro oggi con la maggiorazione del 0,4% ovvero a rate;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di novembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di novembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, l'acconto sull'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr).

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 15%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,5% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2015 e allo 0,2% per i restanti giorni che cadono nel 2016.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-12-2015) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritar-

ATTENZIONE

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni a seguito dei provvedimenti di fine 2015. ●

do, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si fa presente che le percentuali sopra riportate sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 15%); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (Supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2015), cosiddetta legge di stabilità per il 2016.

25 LUNEDÌ**ENPAIA****Denuncia e versamento contributi.**

I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

DALL'1-1-2016

**Interessi legali
allo 0,2%**

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11-12-2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15-12-2015), la misura annua del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile è stata ulteriormente abbassata allo 0,2% con decorrenza dall'1-1-2016; fino al 31-12-2015 il tasso legale era pari allo 0,5%. Qualora si debbano effettuare dei pagamenti che comprendono interessi legali con computo a cavallo d'anno, ad esempio nel caso di versamento tardivo di imposte con il ravvedimento operoso (vedi scadenza pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 47/2015 a pag. 76 e riportata aggiornata qui a fianco), bisogna quindi tenere conto della variazione intervenuta. ●

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.

Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre e/o al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2015. Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della UE), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti ri-

spettino i suddetti requisiti. I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 a pag. 65 e n. 10/2010 a pag. 80; si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 43/E del 6-8-2010 e n. 31/E del 30-12-2014.

27 MERCOLEDÌ

IVA

Tardivo versamento acconto per l'anno 2015. Coloro che, pur essendovi tenuti, non hanno versato entro il 28 dicembre scorso (cadendo il 27 di domenica) l'acconto Iva per l'anno 2015 possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi l'imposta dovuta con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 15%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,5% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2015 e allo 0,2%

per i restanti giorni che cadono nel 2016. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro l'11-1-2016) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013. Il versamento si effettua con il modello di pagamento unificato F24 online utilizzando il codice 6013 (contribuenti mensili) ovvero il codice 6035 (contribuenti trimestrali); i contribuenti trimestrali non devono maggiorare l'acconto dell'1% a titolo di interessi.

Tra le diverse cause che determinano l'e-

sonero dall'obbligo del versamento si segnalano le seguenti:

- cessazione dell'attività (contribuenti mensili) entro il 30-11-2015 o entro il 30-9-2015 (contribuenti trimestrali);
 - inizio dell'attività nel corso del 2015;
 - versamento dell'acconto inferiore a 103,29 euro;
 - nell'ultimo periodo del 2015 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) risulta un credito Iva oppure un debito Iva che fa scaturire un acconto Iva inferiore al minimo dovuto (103,29 euro);
 - previsione di chiudere l'ultimo periodo del 2015 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) con un credito Iva o con un debito Iva che dà un acconto inferiore a 103,29 euro;
 - registrazione nell'anno 2015 soltanto di operazioni esenti o non imponibili;
 - essere produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del dpr n. 633/72.
- Si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 46/2015 a pag. 28.

A cura di

Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.